

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

EDIPOWER - S.p.a.*Valutazione impatto ambientale*

Con sede legale in Milano, foro Bonaparte , iscritta al registro delle Imprese di Milano C.F e P.I 13442230150, pubblica integralmente sulla gazzetta ufficiale della repubblica Italiana – Foglio delle Inserzioni e su un quotidiano a diffusione nazionale, ai sensi dell'art.11 della Legge 340/2000, il seguente Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 55/01/2009, unitamente all'estratto di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

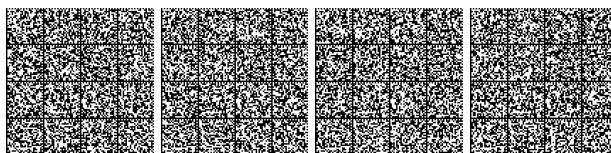
Direzione generale per l'Energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da 2 a 9, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s. m. i., concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, in particolare gli articoli 2, comma 1, e 14-ter, comma 9;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;



VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, in particolare l'art. 1 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opera di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83 e il decreto legislativo 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 con i quali è stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, concernente l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;



VISTO il decreto interministeriale del 18 settembre 2006 concernente la regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernente chiarimenti inerenti l'attuazione dell'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 – contributo dello 0.5 per mille per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie quali autorizzazioni, permessi, o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenze statali il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative istruttorie tecniche e amministrative;

VISTO il decreto del 23 aprile 2001, N° 009/2001, con il quale si autorizza la EUROGEN S.p.A. – ai sensi dell'art. 13 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonché ai sensi dell'art. 17 al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 – per la propria centrale sita nel Comune di Piacenza, alla trasformazione in ciclo combinato delle due esistenti sezioni da 320 MW circa ciascuna, mediante l'installazione di due turbine a gas di taglia 250MW ciascuna;

VISTO il decreto N° 007/2002 VL del 16 dicembre 2002 con il quale è stata volturata la titolarità delle autorizzazioni rilasciate ad EUROGEN S.p.A., tra cui quella sopra richiamata relativa all'impianto di Piacenza, alla società EDIPOWER S.p.A.;

VISTO il decreto N° 006/2006 MD del 12 aprile 2006 con il quale si autorizza, nel rispetto di prescrizioni, la EDIPOWER S.p.A. ad adottare, nell'ambito della centrale termoelettrica sita nel Comune di Piacenza,



delle modifiche impiantistiche così da pervenire ad un assetto costituito da:

- due turbogas, due generatori di vapore a recupero, tre alternatori ed una turbina a vapore esistente, secondo un'architettura a tre alberi anziché quattro;

- un nuovo sistema di post-combustione, tramite due post-bruciatori installati sui generatori di vapore a recupero, finalizzato all'integrazione dell'energia termica disponibile per poter disporre di calore per l'approntamento di un sistema di teleriscaldamento;

VISTA l'istanza del 13 aprile 2006 con la quale la EDIPOWER

S.p.A. con sede legale in Milano, via Foro Buonaparte, 31, cod. fisc. 13442230150, ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, previa esecuzione della procedura di valutazione di impatto ambientale, alla modifica dell'assetto di funzionamento in post-combustione della centrale di Piacenza;

CONSIDERATO che il procedimento è stato regolarmente avviato nei confronti di tutte le amministrazioni competenti ai sensi della citata legge n. 241/1990 e s.m.i., con nota di questo Dicastero del 23 maggio 2006, la prima riunione della prevista Conferenza di Servizi è stata indetta per il giorno 31 maggio 2006 e il relativo resoconto verbale è stato trasmesso a tutte le amministrazioni interessate il 23 giugno 2006;

CONSIDERATO che con nota n. 10231 del 31 luglio 2007 la EDIPOWER S.p.A. ha dichiarato che, in considerazione del valore delle opere da realizzarsi, nulla è dovuto in merito al contributo dello 0,5 per mille *ex legge* n. 239/04;



CONSIDERATE le risultanze delle successive riunioni della Conferenza di Servizi svoltesi il 30 luglio 2008 e il 2 aprile 2009, formalmente comunicate a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento attraverso la trasmissione, avvenuta rispettivamente il 12 agosto 2008 e il 21 aprile 2009, dei relativi resoconti verbali e delle note ad essi allegate, considerate parti integranti degli stessi;

VISTO il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale, n. DSA-DEC-2008-000263 del 30/04/2008, con il quale il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali esprime giudizio favorevole in merito alla compatibilità ambientale del progetto di modifica del funzionamento della centrale di Piacenza presentato dalla Società EDIPOWER S.p.A., nel rispetto di prescrizione. Parte integrante di tale provvedimento risultano i pareri qui di seguito elencati:

- parere della commissione VIA n. 937 del 28/06/2007;
- parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. DG/BAP/S02/34.19.04/16982 DEL 20/09/2007;
- parere della Regione Emilia Romagna – delibera di Giunta n. 824 del 08/06/2007;

VISTA la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna, depositata agli atti della riunione conclusiva della conferenza di servizi del 2 aprile 2009, con cui si rilascia, ai sensi della legge n.55/2002 e della legge n. 26/2004, l'intesa regionale relativa al nuovo assetto di funzionamento dell'impianto in parola ovvero al funzionamento in post-combustione non vincolato al teleriscaldamento, intesa subordinata al



rispetto delle prescrizioni elencate nella medesima delibera;

RITENUTO di non dover inserire nel presente provvedimento autorizzativi le prescrizioni dettate dalla Provincia di Piacenza con parere n. 1996 del 10 gennaio 2007 in quanto contenute nella delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 824 de 08/06/2007 e riprese dal decreto di pronuncia di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2008-000263 de 30/04/2008;

CONSIDERATA la nota n. 22883 del 1 aprile 2009 con cui il Comune di Piacenza ribadisce il proprio parere favorevole, già espresso con nota del 30 luglio 2008 n. 50958, accogliendo peraltro la richiesta avanzata dalla EDIPOWER S.p.A. alle amministrazioni competenti di eliminazione della prescrizione n. 4, comma a) del Parere di esclusione VIA 13546/VIA /A.O.13.B del 7/12/1999 relativa allo smantellamento e demolizione dei depositi di olio combustibile;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4333/2008 ha riconosciuto la possibilità per i gestori di ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) anche dopo l'autorizzazione unica di competenza di questo Ministero, purché prima dell'esercizio dell'infrastruttura produttiva e che, comunque, l'intervento proposto è stato già favorevolmente valutato nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'AIA – in corso sia per l'assetto già autorizzato che per quello oggetto della modifica sostanziale – di cui si è svolta in data 19 febbraio 2009 presso il Ministero dell'Ambiente la riunione conclusiva della conferenza di servizi;

CONSIDERATA la determinazione conclusiva del



procedimento, adottata dall'ufficio istruttore in data 25 maggio 2009, con la quale, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni unanimi espresse in tale sede e vista l'intesa della Regione Emilia Romagna, si adotta la determinazione favorevole;

CONSIDERATI gli atti acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, adeguatamente riportati nella determinazione del procedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 55/2002, l'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio e che, ai sensi del medesimo comma, l'autorizzazione unica ministeriale viene rilasciata d'intesa con la Regione interessata;

CONSIDERATA la qualificazione giuridica dell'intesa richiesta dalla Regione, sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2004;

RITENUTO, pertanto, favorevolmente concluso il procedimento amministrativo e, quindi, di poter adottare il provvedimento di autorizzazione;

D E C R E T A

Art. 1

La EDIPOWER S.p.A., con sede legale in Milano, via Foro Buonaparte, 31, cod.fisc. 13442230150, è autorizzata alla modifica dell'assetto della centrale di Piacenza con funzionamento in postcombustione non vincolato al teleriscaldamento della città, di cui all'istanza e ai relativi elaborati progettuali citati in premessa.

Art. 2

La realizzazione delle modifiche autorizzate dovrà avvenire in



conformità al progetto approvato e dovrà essere completata entro il secondo semestre dell'anno 2009. Relativamente alle fasi di esercizio la società EDIPOWER S.p.A. deve attenersi a quanto disposto con il successivo art. 4. Restano ferme, per quanto applicabili al nuovo assetto della centrale in parola, tutte le prescrizioni già formulate dalle amministrazioni rispettivamente competenti, di cui ai citati decreti N° 009/2001 del 23 aprile 2001 e N° 006/2006 MD del 12 aprile 2006.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni riportate in allegato al decreto, formulate nel corso del procedimento delle amministrazioni interessate le quali, se non diversamente ad esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica diretta del loro esatto adempimento nonché a provvedere ai conseguenti controlli. Gli esiti di tale verifica di ottemperanza dovranno essere comunicati anche a questa Amministrazione.

A tal fine, sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, la società EDIPOWER S.p.A. deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico –Dipartimento pr l'energia –Direzione generale per l'energia nucleare,le energie rinnovabili e l'efficienza energetica nonché a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo un rapporto concernente lo stato dell'ottemperanza alle menzionate prescrizioni,nel formato approvato da questa medesima Direzione generale.



Art. 4

La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle prescrizioni fissate dal decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D.Lgs n. 59/2005, inerente la centrale ubicata nella città di Piacenza di priorità della EDIPOWER S.p.A., alla cui emanazione da parte del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è subordinato l'esercizio dell'impianto per la modalità di funzionamento oggetto del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>), nella Sezione "Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, Area C, ufficio C2, Altri documenti", a decorrere dal giorno successivo alla data di emanazione.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, unitamente ad un estratto della VIA, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, li 28 maggio 2009

IL DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO

- Prescrizioni formulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e contenute nel decreto n. DSADEC-2008-000263 del 30.04.2008 citato nelle premesse (*in corsivo le integrazioni rese necessarie dall'esito del procedimento*):



a) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di seguito riportate impartite dalla Regione Emilia Romagna con DGR 824 del 04.06.2007, *come modifica dalla delibera di Giunta Regionale n. 2296 del 22 dicembre 2008*, ad eccezione della prescrizione inerente le ore di funzionamento della centrale come modificata al n. 3 che segue:

1. La centrale dovrà essere alimentata esclusivamente a gas metano;
2. Consumo annuo massimo di metano 1.200.000.000 mc/anno;
3. Limiti di emissioni in atmosfera per le due sezioni turbogas in tutte le condizioni di funzionamento escluse le fasi avviamento e arresto:

- Portata massima 1878000 Nm³/h
- Durata massima 7000 h/anno
- Altezza minima 90 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

- Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 50 mg/Nm³
- Monossido di carbonio 30 mg/Nm³

La portata e le concentrazioni degli inquinanti sono da riferire ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%;

4. La misura delle concentrazioni di NO_x, CO, O₂ nonché temperatura, pressione, umidità e portata delle sezioni turbogas deve essere effettuata in continuo;

5. Per le caldaie ausiliarie dovranno essere rispettati i limiti già stabiliti con DM.23/4/2001;

6. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni sono quelli riportati nel D. Lgs.152/2006;

7. Tutti i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura



posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.CHIM.M.U. 422 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94;

8. Dovrà essere condotta una campagna almeno annuale di misura dei seguenti inquinanti: polveri, PM10, HCI (alla luce dei valori rilevati durante le campagne di misura dei microinquinanti già effettuate), COV; ciò alla luce della qualità dell'aria piacentina che risulta tra le più critiche d'Italia per quanto riguarda gli inquinanti ozono (di cui il COV costituisce un importante precursore unitamente agli ossidi di azoto) ed il PM10 (tali aspetti non sono stati sufficientemente affrontati nel quadro di riferimento ambientale);

9. I report da inviare, anche in formato elettronico, all'ARPA sezione provinciale di Piacenza dovranno essere comprensivi dei consumi di metano ed essere concordati con l'Agenzia medesima;

10. Il controllo della qualità dell'aria sarà effettuato tramite la rete di monitoraggio provinciale (stazioni fisse, laboratorio mobile), per la quale il proponente, per effetto del rilevante carico emissivo globale sul territorio provinciale ed alla luce delle recenti emergenze in materia di qualità dell'aria, dovrà contribuire, proseguendo la collaborazione in corso, per tutta la durata dell'impianto, alle spese di investimento (eventuali nuovi analizzatori, laboratorio mobile, ricollocazione delle stazioni di monitoraggio) ed a quelle annuali di manutenzione e gestione della rete medesima; le modalità di controllo, nonché le caratteristiche



tecniche e gestionali, e i tempi di attuazione dovranno essere definiti sulla base delle prescrizioni indicate dall'amministrazione provinciale di concerto con i competenti organi di controllo;

11. Dovranno essere smantellati i due camini da 120 metri, così come dichiarato dal Proponente nell'istanza poi autorizzata con D.M. 23/4/2001;

12. Entro il 31/12/2010, se non altrimenti disposto in sede di rilascio dell'AIA, il proponente dovrà adottare le nuove tecnologie disponibili per ridurre le emissioni in atmosfera degli ossidi di azoto rispetto al limite attuale di 50 mg/Nm³;

b) Fatte salve tutte le ulteriori misure e/o limitazioni che saranno eventualmente definite nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale finalizzate al contenimento ed alla prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, anche in relazione a condizioni ambientali e/o meteorologiche critiche, la centrale non potrà essere esercita in assetto di post-combustione nel semestre compreso tra i mesi di ottobre-marzo; tale limitazione non si applica all'esercizio della centrale in assetto di post-combustione utilizzata ai fini del progetto del teleriscaldamento inteso nei termini e nelle modalità di gestione di cui al provvedimento DSA/2006/2309 del 27 gennaio 2006;

c) La limitazione di cui al punto precedente, non esclude la possibilità che la Regione Emilia Romagna possa adottare ulteriori provvedimenti, più restrittivi, finalizzati al contenimento e alla prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico da raggiungersi attraverso eventuali limitazioni del regime di esercizio della centrale tali da consentire una



riduzione delle emissioni di biossido di azoto;

d) Dovrà essere predisposto con l'ARPA un piano di monitoraggio delle acque del Fiume Po al fine di verificare la conformità dello scarico termico atteso con i valori delle stime riportate nel presente parere. In particolare tale conformità dovrà essere verificata durante l'esercizio nel periodo estivo o comunque durante periodi di magra del fiume stesso;

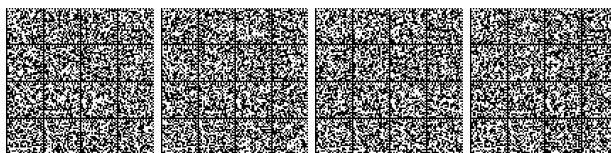
e) Tutte le prescrizioni di cui al decreto n. 9 del 23 aprile 2001 sono da intendersi integralmente confermate;

f) Le prescrizioni disposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con la nota DSA/2006/2309 del 27.01.2006, e integrate nel DM del Ministero delle attività produttive n. 6 del 12.04.2006, sono da considerarsi sostituite da quelle indicate nel presente decreto, ad eccezione dell'ultima prescrizione, integralmente ripresa al punto "12" delle prescrizioni impartite dalla regione sopra riportata.

La Regione Emilia Romagna, con l'ausilio dell'ARPA, provvedere alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- Prescrizioni formulate dalla regione Emilia Romagna e contenute nella delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna con cui è stata rilasciata ai sensi della legge n. 55/2002 e della legge regionale n. 26/2004, l'intesa regionale al progetto:

1. Vengano rispettate tutte le condizioni e ottemperate tutte le prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale DSA/DEC/2008/0000263 rilasciato il 30 aprile 2008 dal Ministero



dell'Ambiente;

2. Vengano rispettate tutte le condizioni e ottemperate tutte le prescrizioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 824 del 4 giugno 2007 come modificata dalla delibera di Giunta regionale n. 2296 del 22 dicembre 2008;

3. Vengano rispettate tutte le condizioni e ottemperate tutte le prescrizioni che saranno contenute nell'emanando provvedimento di autorizzazione integrata ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

4. La società Edipower dovrà corrispondere alla Regione, che provvederà a ripartirlo tra gli Enti individuati ai sensi dell'art.1 commi 36 e 37 della L. 239/04 secondo il criterio ivi stabilito, un contributo pari almeno a 0,10 euro per ogni MWh prodotto calcolato con riferimento all'incremento di potenza autorizzato, per tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. Il contributo dovrà essere corrisposto entro 3 mesi dalla consegna della relazione di cui al punto 5;

5. La società Edipower, ai sensi del comma 5 art 1 della L. 239/04 ed in alternativa a quanto previsto al punto 3 precedente, entro quattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione ministeriale, potrà concludere, con la Regione e gli Enti locali interessati un accordo per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, il cui valore non potrà essere inferiore al valore del contributo calcolato ai sensi del punto precedente.

Nel caso in cui l'accordo non venga concluso entro il periodo

predetto si procederà secondo quanto stabilito al punto 3 precedente;

6. L'esercente ha l'obbligo di informare l'Amministrazione regionale,



entro il 15 febbraio di ogni anno dei dati di esercizio, dei programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata nonché della definitiva messa fuori servizio dei medesimi. Il Rapporto annuale, sezione “Dati di esercizio” deve contenere informazioni aggiornate e di dettaglio riguardanti in particolare:

- l’energia elettrica prodotta e l’energia termica fornita al servizio di teleriscaldamento;
- l’energia elettrica prodotta calcolata con specifico riferimento all’incremento di potenza derivante dall’intervento oggetto del presente procedimento;
- l’energia consumata per il funzionamento dell’impianto;
- i principali dati di esercizio (potenza elettrica, rendimento globale netto, consumo di gas naturale su base oraria ed annua, emissioni massiche orarie di NO_x CO CO₂ in assetto con e senza post-combustione);
- le ore di esercizio della centrale nei diversi assetti di funzionamento ed in particolare in assetto di post combustione con o senza servizio di teleriscaldamento allacciato;
- la caratterizzazione dei principali impatti ambientali (risorse naturali utilizzate, impatti in atmosfera, produzione e gestione scarichi idrici e rifiuti, rumore, campi elettromagnetici);
- le iniziative di formazione e informazione degli operatori addetti;
- i rapporti con la comunità locale;
- le eventuali situazioni incidentali;
- gli interventi predisposti per corrispondere ai provvedimenti adottati dalle Autorità competenti finalizzati al contenimento ed alla prevenzione



di episodi acuti di inquinamento;

7. La mancata, tardiva o incompleta trasmissione dei dati di cui al punto precedente comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi del comma 4 art 20 L.R. n. 26/04.

8. All'emanazione della delibera della Giunta regionale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. n. 26/04, i dati di cui al punto precedente dovranno essere implementati con gli ulteriori dati eventualmente previsti nella delibera citata.

- Prescrizioni formulate dall'Agenzia delle Dogane-Direzione regionale per l'Emilia Romagna e contenute nella nota del 07.08.2008 n. A5782 (*in corsivo le integrazioni rese necessarie dall'esito del procedimento*):

1. Resta in capo all'esercente l'obbligo della denuncia dell'officina elettrica e della richiesta della licenza fiscale di esercizio di cui agli articoli 53, 53 bis, 54 e 63 del D.Lgs 26.10.1995 n. 504, come modificato dal D.Lgs 2.1.1997 n. 26, anche per l'esame e la verifica dell'assetto fiscale definitivo dato all'impianto ed ai sistemi di misurazione della produzione dell'energia elettrica e del combustibile impiegato per tale produzione e di quella di altri vettori termici;

2. Per quanto di interesse e per le eventuali informazioni supplementari che si dovrebbero fornire all'interessato circa il regime fiscale applicabile ai combustibili impiegati nei gruppi turbo generatori di energia elettrica a condensazione, si ritiene che per la quota parte del gas metano da imputarsi alla produzione di energia elettrica trovi applicazione l'agevolazione fiscale prevista al punto 11 della Tabella A allegata al D.l.vo n. 504/1995. Per la restante parte del gas metano utilizzato, il



trattamento fiscale previsto non dipende dallo spillamento del vapore, che può avvenire anche in una fase intermedia del processo, ma dall'assetto generale dell'impianto. In particolare, qualora l'impianto nel suo insieme assumesse le caratteristiche indicate al comma 3 dell'art. 26 del D.Lvo n. 504/1995 (teleriscaldamento alimentato da impianto di cogenerazione avente le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b del comma 2 dell'art. 11 della legge 9.1.1990 n. 10), a tale quota restante del gas andrebbe applicata l'aliquota di accisa ridotta

per usi industriali. Viceversa, nel caso l'impianto avesse un assetto diverso, al gas metano imputato alla produzione di vapore per forniture alle utenze finali andrebbe applicata l'aliquota di accisa prevista per tali tipologie di utenze, civili e industriali secondo i casi. *In ogni caso, risulta necessaria una verifica dell'Ufficio Dogane, da attivarsi su richiesta del Gestore;*

3. Per quanto riguarda i post-combustori, *risulta necessaria una verifica tecnica dell'Ufficio Dogane da attivarsi su richiesta del Gestore.*

Estratto della esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale DSA-DEC-2008-000263 del 30/04/2008

....omissis ... giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto della Società edipower S.p.A con sede in Milano, foro Buonaparte, 31- inerente " l'assetto di funzionamento in postcombustione non vincolato al teleriscaldamento della città di Piacenza " della centrale Edipower di Piacenza,.....

EDIPOWER S.p.A
Il Direttore Ingegneria e Sviluppo
(ing. Monteforte Giuseppe)

